



**GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO- ARTICOLO UNO**  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
Via Fieschi 15, 16121 Genova  
Email [gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it](mailto:gruppo.partitodemocratico@regione.liguria.it)  
Tel 0105485637-5649



Prot.XI/2022/639 lg

Genova, 28 settembre 2022

Al Signor Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
della Liguria  
SEDE

## **INTERPELLANZA**

**OGGETTO:** Sull'impugnativa da parte del Governo della legge 7 del 15 luglio 2022 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento.

I sottoscritti consiglieri,

**PREMESSO CHE** il Consiglio dei Ministri in data 16 settembre ultimo scorso ha proposto l'impugnativa della legge regionale 7/2022, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli Enti Parco, già oggetto negli anni di varie contestazioni.

### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo in oggetto - modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 12/1995 prevedeva che i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, venissero definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali interessati e all'esito delle conferenze svolte ai sensi dell'articolo 22 della L. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e riportati nelle cartografie allegate.
- All'esito del procedimento di cui all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, la Regione è pertanto giunta a una riperimetrazione dei Parchi regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, con conseguente modificazione dei confini dei parchi stessi, anche in termini di riduzione dei confini di questi ultimi.
- Per effetto di tale modificazione, parte dei territori dei Comuni prima ricompresi nei confini dei parchi in questione risulta sottratta sia alla tutela naturalistica quali aree protette, sia

alla correlata tutela paesaggistica, quest'ultima imposta ex lege sulle medesime aree, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

- L'articolo 142, comma 1, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio contempla, tra le categorie di beni tutelati paesaggisticamente per legge, "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi", già riconosciuti meritevoli di tutela ope legis dalla legge n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso), in quanto considerate "comunque di interesse paesaggistico" e perciò sottoposte alla normativa di tutela. Il contesto naturalistico-ambientale di spiccato rilievo paesaggistico, costituito dai parchi in oggetto, è quindi integralmente tutelato ope legis anche dal punto di vista paesaggistico, oltre che dal punto di vista naturalistico, da oltre trent'anni.
- Il Codice prevede che le aree tutelate per legge siano necessariamente comprese nell'elaborazione del Piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c), e siano oggetto di copianificazione obbligatoria tra lo Stato e le Regioni (art. 135).

**SOTTOLINEATO CHE** l'attività di definizione delle aree parco, secondo il Governo, è stata compiuta all'esito di un procedimento che non ha neppure visto la partecipazione degli Uffici ministeriali competenti in materia di tutela, come previsto dalla normativa nazionale e, pertanto, costituisce una scelta unilaterale della Regione su una materia che, tuttavia, riguarda l'attività di co-pianificazione paesaggistica obbligatoria.

**RITENUTO CHE:**

- la Regione può legittimamente modificare i confini dei parchi regionali con propria legge, ma che secondo costante giurisprudenza della Corte, che riconosce alle Regioni, in materia ambientale, la potestà di dettare leggi volte unicamente a incrementare il livello della tutela, e non certo a ridurlo.
- La norma regionale, riducendo i confini del Parco, inteso quale bene paesaggistico, viene a sottrarre alla tutela paesaggistica ampie porzioni di territorio, oggi tutelate ope legis dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto, operando autonomamente e senza il coinvolgimento dello Stato, ha sottratto parte del territorio regionale, contraddistinto per i suoi caratteri di pregio naturalistico-ambientale, alla tutela paesaggistica ope legis.
- la scelta del legislatore regionale appare contraria anche al principio di copianificazione obbligatoria imposto dal Codice con riferimento alle aree tutelate per legge, oltre che agli altri beni paesaggistici, e quindi lesiva, anche sotto questo profilo, delle competenze primarie in materia di tutela del paesaggio riconosciute allo Stato in via esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.
- Risulta evidente, infatti, che il legislatore regionale è intervenuto unilateralmente a modificare il bene paesaggistico costituito dai Parchi oggetto della disciplina regionale, senza attendere l'esito della procedura di co-pianificazione paesaggistica in corso con lo Stato.


**Vista** l'urgenza di definire con chiarezza i confini dei parchi messi in discussione dall'impugnativa del governo


**INTERPELLANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE  
COMPETENTE**


Per conoscere i motivi alla base della decisione assunta dalla Giunta di modificare anche con riduzioni i confini dei parchi senza il doveroso coinvolgimento dello Stato.

  
Luca Garibaldi

  
Roberto Arboscello

  
Enrico Ioculano

  
Davide Natale

  
Sergio Rossetti

  
Armando Sarina

